



COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot. 14822

ORDINANZA N° 85/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA AMENDOLA, VIA A. DI DIO E VIA BELTRAME - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA -

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sono giunte presso il Comando di Polizia locale diverse segnalazioni per problemi viabilistici causati dalla sosta delle autovetture in via Amendola, le quali stazionando in entrambi i lati della carreggiata, rendono pericoloso il transito ai pedoni, nonché impediscono il contemporaneo transito delle autovetture in entrambi i sensi di marcia e causano difficoltà ai residenti per l'accesso ai relativi passi carrai;

CONSIDERATO che la via Amendola interseca con la via Sempione, via Beltrame, via A di Dio e via Don Minzoni, e l'attuale condizione viabilistica non è oggettivamente sufficiente ad eliminare i problemi sopra elencati;

PRESO ATTO che sulle direttrici di marcia, di via Amendola, vige il limite di velocità di 50 km/h;

RILEVATO che stante la conformazione della strada, non è possibile attuare un efficace controllo delle velocità tenute dai veicoli, tramite le apparecchiature Velomatic o Telelaser, in dotazione al Comando di Polizia locale;

RITENUTO opportuno, per ovviare agli inconvenienti che si possono verificare in dette località occorre, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto degli elementi costruttivi delle strade in oggetto indicate, alla luce dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

ATTESO che l'unica soluzione proponibile è quella di istituire il senso unico di marcia in via Amendola con ingresso da via Sempione e deflusso in via Don Minzoni;

DATO ATTO altresì, che l'istituzione del senso unico consentirà, la sosta regolare dei veicoli su i lati della via Amendola, recuperando stalli di sosta a disposizione dei residenti;

VISTI gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285, Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.47, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

L'adozione del seguente provvedimento:

- 1) L'istituzione del senso unico di marcia:

in via Amendola nel tratto compreso tra l'intersezione con via Beltrame sino all'intersezione con via Don Minzoni, con percorribilità da via Sempione e deflusso in via Don Minzoni;

- 2) il doppio senso di marcia in via Amendola nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sempione sino all'intersezione con via Beltrame;
- 3) in via A di Dio all'intersezione con via Amendola viene istituito l'obbligo di svolta a sinistra (Fig.II 80/b art.122 Regolamento C.d.S.) per i veicoli che si immettono sulla via Amendola;
- 4) il divieto di accesso (Fig II 46 art. 116 Regolamento CdS) in via Amendola per i veicoli provenienti da via Don Minzoni;
- 5) la collocazione degli stalli di sosta in via Amendola;
- 6) il divieto di sosta permanente in orario 00.00-24.00 (Fig.II 74 art. 120 Regolamento CdS- integrato Mod. II 3 art 83 Regolamento Cds) fuori dagli stalli di sosta regolarmente segnalati

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell'apposita segnaletica stradale, nonché con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Olgiate Olona al seguente indirizzo: www.comuneolgiateolona.it.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale, il tracciamento di quella orizzontale e la posa dei manufatti da parte della ditta incaricata.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale contrari o incompatibili con il presente atto.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt.7, 145, 158, 159 Cd.S.).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

RENDE NOTO

Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L. dr. Alfonso Castellone.

Dalla Residenza municipale, 16 Agosto 2017

Il Comandante della P.L.
Dr. Alfonso Castellone



All'Albo Pretorio
All'Ufficio Tecnico
Al Comando di Polizia Locale
All'URP per pubblicazione sito web